


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

REGOLAMENTO

Art. 1

Le Associazioni diocesane del Clero, di cui all'art.3, sono quelle che con la FACI hanno in comune almeno uno scopo o parte degli scopi. Sono quindi comprese le associazioni di difesa morale e giuridica, di mutuo soccorso ed assistenza, di cultura, di azione.

Le richieste di adesioni nominative delle Associazioni o Sezioni devono essere normalmente inviate alla FACI entro il mese di giugno con invio entro dicembre di ogni anno dell'elenco dei Soci.

Art. 2

La FACI consegue le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto nei seguenti modi:

- a) comunicando con le Associazioni Diocesane e offrendo formazione a livello nazionale, regionale e diocesano (Convegni, Seminari di studio, Conferenze) e informazioni (Consulenze, pubblicazione della rivista L'Amico del Clero, aggiornamento del sito internet e utilizzando i Social network);
- b) convenzionandosi con patronati e centri di assistenza fiscale presenti nel territorio nazionale;
- c) dialogando e interponendo la propria azione presso gli organi dello Stato e le Amministrazioni pubbliche, enti e società;
- d) costituendo in sede un equippe di consulenti esperti in materie fiscali, tecniche, giuridiche, amministrative, legislative, previdenziali ed economiche;
- e) pubblicando la rivista l'Amico del Clero ed eventuali periodici allegati o inserti relativi alle materie indicate nell'art. 3 dello Statuto;
- f) curando il sito istituzionale per gli aggiornamenti, di cui al punto "d" in tempo reale e per comunicare iniziative e attività della Federazione, delle Associazioni Diocesane e della Chiesa Cattolica;
- g) offrendo al Clero agevolazioni nelle strutture di Marina di Massa e di Montecatini, organizzando corsi di esercizi spirituali e curando l'accoglienza dei sacerdoti anziani in strutture convenzionate;
- h) collaborando con la Sede Apostolica, con la Conferenza Episcopale Italiana, con l'Istituto Centrale Sostentamento Clero, con le Diocesi Italiane e Prelature, con Enti e Associazioni Cattoliche;



FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

- i) Valorizzando e promuovendo il negozio FRATERNITAS al servizio del Clero, degli operatori della pastorale e delle Persone Giuridiche Ecclesiastiche o Enti Ecclesiastici;
- j) Individuando Enti e Società (Telefono. Luce, Gas, Auto, Banche, Alberghi, Assicurazioni, Trasporti.....) disposte a convenzionarsi per offrire vantaggi ai tesserati;
- k) partecipando all'Ente Bilaterale FACI/FIUDAC.

Art. 3

L'Associazione Diocesana del Clero, per essere ammessa alla FACI deve presentare:

- a) lo Statuto dell'Associazione Diocesana, approvato dal Vescovo Diocesano;
- b) la domanda di adesione alla FACI, a norma dello statuto e del regolamento dell'Associazione Diocesana.

Art. 4

La Sezione Diocesana FACI, di cui all'Art. 1 § b e art. 5 dello Statuto, deve essere autorizzata dal Vescovo Diocesano

Art. 5

NORME GENERALI

- a) Godono del diritto di voto attivo e passivo i soci regolarmente iscritti che abbiano i requisiti previsti dalle norme generali del CIC (cann. 169; 171);
- b) Tutte le votazioni che non riguardano le persone, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta, avvengono con maggioranza semplice;

In riferimento all'art. 10, lett. d), n. 5:

- 1) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si svolge con scrutinio segreto.
- 2) I Consiglieri sono eletti con votazioni distinte. Eletto e proclamato il primo membro, si procede all'elezione e alla proclamazione del secondo e poi del membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Per ogni votazione è espressa una sola preferenza.
- 4) Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti votanti. Qualora nessuno raggiunga il quorum richiesto, nella terza votazione risulta eletto colui che, fra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella

seconda votazione, ottiene la maggioranza dei consensi. In caso di parità, si ritiene eletto colui che è più anziano di ordinazione (cf. can. 119, 1° del CIC).

- c) Si può votare per delega. Il Delegato deve essere un Socio e può avere una sola delega;
- d) Il voto attivo nelle assemblee è espresso dai membri previsti dallo Statuto. Ogni membro può essere presente personalmente o per delega: nella regione ecclesiastica con un socio della propria Diocesi e nell'assemblea delegati regionali da un Presidente o Incaricato della propria regione, in mancanza di esso da una della zona geografica, eccetto quanto previsto dall'art. 10 c dello Statuto.
- e) Il voto passivo spetta ai soci FACI, regolarmente iscritti nell'anno precedente alla votazione e candidati;
- f) Le convocazioni devono essere fatte almeno quindici giorni prima, eccetto quanto previsto dall'art. 10 a, per iscritto e spedite in uno dei seguenti modi: raccomandata A.R., PEC, fax, posta elettronica e social con "conferma di lettura";
- g) Le convocazioni delle Assemblee sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti personalmente o con delega scritta;
- h) Nelle Assemblee dei Delegati Diocesani, Regionali e nelle adunanze del Consiglio Direttivo i membri sono tenuti al segreto e riserbo sulle questioni trattate;
- i) Il verbale della seduta precedente, redatto a norma dell'art 19 c dello Statuto, può essere trasmesso ai rispettivi membri prima dell'Adunanza successiva in cui verrà approvato;
- j) Alle Adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e competenti, invitati per determinati argomenti;

Art. 6

IL PRESIDENTE O INCARICATO DIOCESANO

- 1) Il Presidente Diocesano, di cui all'art. 4 dello Statuto, è il Chierico, nominato a tempo determinato dal Vescovo, su proposta delle Associazioni del Clero in Diocesi.
- 2) L'Incaricato Diocesano di cui all'art. 1b, e 5 dello Statuto, è il Chierico che il Vescovo nomina a tempo determinato.


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

Art. 7

IL DELEGATO REGIONALE

1) COMPETENZE

- a) ogni anno convoca i Presidenti e gli Incaricati diocesani per
 - conoscere le attività delle Associazioni e Sezioni Diocesane;
 - informarli sull'attività e bilanci della Federazione;
 - raccogliere proposte ed iniziative da proporre alla Federazione.
- b) incontra le Associazioni e le Sezioni Diocesane.
- c) incontra i Seminaristi del Seminario Regionale e, su invito dell'Associazione o Sezione Diocesana, i Seminari Diocesani.

2) ELEZIONI

Il Delegato Regionale convoca i Presidenti o gli Incaricati Diocesani; in caso di impedimento la convocazione spetta al Presidente diocesano o Incaricato diocesano più anziano di Ordinazione.

In mancanza del Delegato Regionale convoca i Presidenti o gli Incaricati Diocesani il Presidente dell'Associazione o l'Incaricato della Sezione Diocesana avente sede nella Diocesi il cui vescovo è presidente della Conferenza Episcopale Regionale

I Presidenti o Incaricati Diocesani:

- a) sono convocati ogni 5 anni entro il mese di giugno dell'anno di scadenza del quinquennio;
- b) nominano il Segretario che redige il Verbale in tripla originale, che, firmato dal Delegato Regionale, deve essere inviato, entro 15 giorni, alla Segreteria FACI che provvederà ad inoltrarlo alla Conferenza Episcopale Regionale.
- c) designano due scrutatori che svolgono il loro mandato a norma del can. 173.

La terna dei soci candidata deve essere votata a norma dell'art. 5 b del Regolamento.

Il nuovo Delegato Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, inizierà il suo mandato il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI

L'Assemblea dei Delegati Regionali si riunisce in via ordinaria entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente. In via straordinaria a norma dello Statuto.

Art. 9

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) L'Assemblea dei Delegati Regionali

- a) è convocata dal Presidente nazionale uscente ed è convocata entro il mese di gennaio dell'inizio del nuovo quinquennio, è presieduta da un Presidente, eletto dagli aventi diritto e designa due scrutatori che svolgono il loro mandato a norma del can. 173.
- b) Il Delegato Regionale può presentare al Segretario la candidatura di un socio entro 15 giorni dalle elezioni.

2) Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea
- b) vigila sulla segretezza del voto
- c) proclama gli eletti

3) Il Segretario della Federazione

- a) redige il Verbale in triplice copia: uno alla CEI e due per l'Archivio della Federazione.
- b) verifica la facoltà degli aventi diritto.
- c) valida le schede elettorali
- d) comunica il numero dei tesserati dell'anno precedente alla votazione per regioni ecclesiastiche e per zone geografiche al fine di attribuire sia il numero dei voti ai Delegati ai sensi dell'art. 10 d 2 sia gli aventi diritto al voto passivo relativamente al settimo membro ai sensi dell'art. 10 d 5.
- e) In riferimento all'art. 15 com 1 dello Statuto presenta alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, per la nomina del Presidente e del vice Presidente, una terna di nomi composta dai Consiglieri, eletti per primi nelle singole zone geografiche (cf. art. 10. lett. d. n.6).


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno 15 giorni prima dell'adunanza a norma dell'art. 5 ì del presente regolamento.
- b) il Consiglio può deliberare validamente, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti in carica e i Revisori dei Conti.
- c) il Consiglio predispone il Bilancio Consuntivo, entro il mese di maggio e quello preventivo entro il mese di dicembre per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei delegati Regionali.

L'Esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11

I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti:

- a) vigilano sull'osservanza dello Statuto
- b) verificano i libri contabili e il bilancio,
- c) redigono il Verbale dei loro incontri che devono avvenire ogni quattro mesi,
- d) possono svolgere le loro funzioni anche singolarmente,
- e) preparano una relazione annuale da presentare al Consiglio e unire al Bilancio.

Art. 12

LE COMMISSIONI

Per la trattazione di determinati argomenti il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 13 h, nomina delle commissioni, presiedute da un membro del Consiglio Direttivo. I componenti delle Commissioni devono essere Soci e possono avvalersi di esperti nelle materie trattate.

Gli esperti devono essere invitati dal Presidente della Commissione, udito il Presidente FACI.

Art. 13

PERSONE GIURIDICHE ECCLESIASTICHE E PERSONE FISICHE

I Laici, i Religiosi e le Persone Giuridiche Ecclesiastiche che aderiscono alle Associazioni e Sezioni


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

Diocesane FACI, pur non avendo voto attivo e passivo, ricevono la tessera, la rivista L'Amico del Clero, la Password per l'area riservata nel Sito e usufruiscono dei servizi e convenzioni FACI.

Art. 14

LA TESSERA

La tessera FACI è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- a) Deve essere richiesta al Presidente o Incaricato Diocesano che ne curerà la distribuzione ai Soci e alle persone di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- b) Può essere richiesta anche personalmente all'Ufficio Tesseramento FACI, che informerà il Presidente o Incaricato Diocesano FACI.

Art. 15

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e al Codice di Diritto Canonico, nonché alle norme concordatarie e alla legge civile italiana ove non derogata dalla normativa canonica o con essa incompatibile.

Art. 16

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il Presente regolamento, approvato dall'Assemblea dei Delegati Regionali del 29 novembre 2017, su mandato del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2017, entra in vigore il 14 dicembre 2017 con la pubblicazione sul sito www.faci.net.